



**COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

**REGOLAMENTO  
DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI**

## INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Normativa di riferimento
Art. 4	Ubicazione e caratteristiche del mercato
Art. 4bis	Destinazione dei posteggi
Art. 5	Soggetti ammessi alla vendita
Art. 6	Assegnazione dei posteggi
Art. 7	Allestimento e gestione degli spazi commerciali
Art. 8	Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio
Art. 9	Categorie merceologiche rappresentate
Art. 10	Criteri per la trasparenza dei prezzi
Art. 11	Modalità di vendita nel mercato
Art. 12	Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita
Art. 13	Vendita ed altre attività consentite
Art. 14	Controlli e sanzioni
Art. 15	Disposizioni finali

### ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

2. In particolare il Mercato degli Agricoltori è istituito per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per *imprenditore agricolo* si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

2. Per *coltivazione del fondo*, per *selvicoltura* e per *allevamento di animali* si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Per *attività connesse* si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

4. Si considerano *imprenditori agricoli* le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

### ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*", secondo il quale gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

2. Il Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, n. 3510 del 20 novembre 2007, "*Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.*", con il quale sono stati stabiliti requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmers' Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

3. Regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, il quale prescrive che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

#### ART. 4 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. *Il Mercato degli Agricoltori* avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: verrà stabilito con deliberazione di Giunta comunale l'area più consona, purchè strettamente collegata al mercato tradizionale;
- Dimensioni: n. 5 posteggi aventi dimensione 4 x 4 mt ;
- Frequenza: sabato mattina dal mese di aprile a novembre;
- Orari: inizio allestimento ore 7,30;  
          inizio vendita ore 8,00;  
          cessazione attività di vendita ore 13,00;  
          disallestimento entro le ore 13,30

2. *Il Mercato Straordinario degli Agricoltori* si svolgerà nella ricorrenza della tradizionale "Fiera di Maggio" (ultima domenica del mese di maggio); oltre agli agricoltori presenti sul mercato agricolo di cui sopra, saranno allestiti posteggi sino ad un massimo di 20, a seconda della dimensione dell'area resa a loro disponibile, stabilita con deliberazione di Giunta comunale.

3. *Ulteriori giorni di mercato straordinario*, eventualmente associati alle manifestazioni temporanee che si svolgono durante l'anno nel nostro comune, potranno essere stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

#### ART. 4 bis - DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

1. La destinazione dei posteggi è così suddivisa:

- a) n. 2 posteggi per gli agricoltori locali, dando la precedenza a quelli di San Martino in Rio; a seguire quelli dei comuni confinanti (privilegiando i produttori di agricoltura biologica);
- b) n. 1 posteggi per agricoltori della provincia, per la vendita di prodotti in prevalenza non venduti dai locali (es: prodotti di montagna; privilegiando i produttori di agricoltura biologica);
- c) n. 1 posteggi per latterie sociali della zona (privilegiando i produttori che allevano vacca rossa reggiana);
- d) n. 1 posteggio per cantine sociali locali (Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto), da turnare fra le stesse: tale posteggio è destinato anche alla presentazione e degustazione di prodotti delle cantine.

2. È fatto salvo che la Giunta comunale, sentite le organizzazioni degli imprenditori agricoli, potrà assegnare ulteriori n. 2 posteggi aggiuntivi, al fine di differenziare l'offerta merceologica tenendo conto la stagionalità dei prodotti proposti.

3. In riferimento alle categorie descritte nel comma 1, lettere a) e b), si considerano come produttori anche le cooperative di conduzione, cioè quelle che coltivano direttamente il fondo.

#### ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Emilia Romagna e regioni confinanti, con priorità alle aziende avute sede nella nostra Provincia;

b) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228;

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa;

#### ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. All'assegnazione dei posteggi provvederà il Comune di San Martino in Rio, per il termine del servizio Attività Produttive, sulla base della designazione, congiunta delle organizzazioni degli imprenditori agricoli di zona, che, potrà prevedere anche una turnazione di più imprenditori agricoli a seconda della loro disponibilità nell'arco del periodo previsto per tale iniziativa.

Unitamente all'atto di designazione dovrà essere anche trasmessa, per tutti i designati, la comunicazione per la vendita al pubblico dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola.

Analoga procedura sarà seguita per eventuali subentri, a seguito di rinunce o esclusioni: l'assegnazione avverrà tenuto conto della razionale disposizione delle merceologie.

2. Ove, a seguito della designazione di cui sopra, risulti ancora la disponibilità di posteggi o giornate, provvederà il Comune mediante avviso pubblico.

3. Nell'ipotesi prevista al comma 2, al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende selezionare le domande pervenute con le sotto elencate priorità:

- a) differenziazione merceologica volta a garantire varietà nell'offerta purchè sia garantita la stagionalità dei prodotti;
- b) produttori agricoli residenti nel comune di San Martino in Rio, iscritti nell'elenco pubblicato all'inizio di ogni anno solare dalla Provincia;
- c) produttori agricoli residenti nel comune di San Martino in Rio, non iscritti nell'elenco sopra citato, ma che si renderanno ugualmente disponibili a frequentare l'iniziativa;
- d) produttori agricoli, iscritti nell'elenco pubblicato all'inizio di ogni anno solare dalla Provincia, anche se non residenti nel comune;
- e) in ultimo, in caso di rinuncia o mancata assegnazione dei posteggi di cui sopra, potranno essere valutate dal Comune domande presentate da singoli imprenditori agricoli e cooperative di imprenditori e loro consorzi, residenti anche in altre provincie, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, nonché di cui al successivo art. 5 del presente disciplinare.

#### ART. 7 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

1. L'allestimento ed il coordinamento dei partecipanti sarà curato dal comune od organismo da lui delegato, in modo da assicurarne il buon ordine e la disciplina.

2. Il mercato sarà contrassegnato da un logo unico che dovrà comparire in ogni posteggio.

3. La pulizia del posteggio è a carico degli agricoltori.

#### ART. 8 - PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. L'utilizzo del posteggio assegnato è subordinato al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico nella misura determinata dal vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### ART. 9 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Degli Agricoltori sono le seguenti:

- a) prodotti agricoli trasformati e non prodotti esclusivamente nel proprio fondo;
- b) prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodi biologici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CEE 2092/1991, del 24 giugno 1991;
- c) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodi biologici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CEE 2092/1991, del 24 giugno 1991;
- d) erbe officinali e aromatiche;
- e) prodotti per la cura della persona;
- f) prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- a) verdura fresca e secca
- b) frutta fresca e secca
- c) succhi di frutta e di verdura
- d) cereali
- e) latte
- f) formaggi e latticini
- g) uova
- h) salumi
- i) sottoli e sottaceti (solo se non venduti in prevalenza)
- j) miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- k) olio e aceto
- l) condimenti e spezie
- m) funghi e tartufi,
- n) castagne e prodotti del sottobosco
- o) vini e liquori (solo se non venduti in prevalenza)
- p) piante e fiori
- q) prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- r) eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati di provenienza regionale.

#### ART. 10 - CRITERI PER LA TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il prezzo di vendita dei prodotti dovrà essere non superiore ai prezzi correnti di riferimento del MIPAF.

2. In alternativa, sentite le organizzazioni degli imprenditori agricoli, potrà essere approntato uno specifico mercuriale di riferimento ed un "comitato di sorveglianza" che lo aggiorni periodicamente.

3. Tutti gli agricoltori dovranno esporre ben in vista i prezzi dei singoli prodotti in vendita. Il comune eserciterà la vigilanza sui prezzi di vendita.

#### ART. 11 - MODALITÀ DI VENDITA NEL MERCATO

1. L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente Regolamento, nella convenzione di adesione, nel contratto di comodato d'uso nonché con la normativa di riferimento in materia.

2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a

dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti. Saranno organizzati controlli periodici in collaborazione con la Polizia Municipale al fine di garantire le effettive produzioni e la stagionalità dei prodotti proposti per la vendita durante il Mercato degli agricoltori

3. L'agricoltore può vendere esclusivamente prodotti della propria azienda. L'agricoltore associato ad altri per la gestione del posteggio, o l'agricoltore socio di cooperativa di conferimento, può vendere in modo non prevalente i prodotti delle aziende associate o cooperative, nel rispetto della normativa agricola e fiscale.

4. Gli agricoltori dovranno presentare una scheda informativa, contenente i dati significativi dell'azienda e della produzione, desunti dal libro di campagna. La scheda informativa dell'azienda dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico.

#### ART. 12 - ALTRI ASPETTI DI GESTIONE DEL MERCATO E DELLA VENDITA

1. È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

3. Verrà istituito un Elenco delle imprese aderenti con i prodotti commercializzati e i relativi prezzi che dovrà essere periodicamente aggiornato.

#### ART. 13 - VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti è prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489 del 30 luglio 2004, ed è sempre consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti);
- c) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- d) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, comma 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 novembre 2007;
- e) vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

#### ART. 14 - CONTROLLI E SANZIONI

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 3510 del 20 novembre 2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

2. L'attività nel mercato degli agricoltori è soggetta al controllo della Polizia Municipale, nonché dei competenti uffici comunali e dell'AUSL.

3. Può essere disposta l'esclusione dal mercato per coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente Regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia.

4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifica nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.
  
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il "Regolamento del mercato degli agricoltori" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2009.